

## COMMENTO ALLA SENTENZA N.1\2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### Il gratuito patrocinio in assenza di limiti di reddito della donna non è incostituzionale

**Autore Guido Almansi**

#### 1. L'origine della questione di costituzionalità

Con la sentenza n. 1 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*ter* del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sollevata dal Gip di Tivoli nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione trae origine nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p., quando l'avvocato difensore della persona offesa depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi prevista a pena di inammissibilità dall'art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002.

Davanti a tale mancanza, il GIP sospendeva, dunque, l'esame della domanda di ammissione ed invitava l'avvocato difensore ad integrare la stessa con l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'istante. Questi, tuttavia, si rifiutava di ottemperare alla sollecitazione giudiziale e depositava una nota in cui, richiamandosi ad un consolidato orientamento della Corte di cassazione<sup>1</sup>, censurava la mancanza di motivazione delle richieste del Gip.

Ai sensi dell'art. 76, comma 4-*ter*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p. rientrerebbe, infatti, tra quelli per i quali la persona offesa "può essere ammessa" al patrocinio gratuito anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto, ma secondo la citata interpretazione, la formula "può essere ammessa", adottata dalla norma in esame, dovrebbe essere intesa nel senso di «*deve essere ammessa*». In altri termini, la disposizione citata darebbe luogo ad un vero e proprio automatismo legislativo, che garantirebbe una presunzione assoluta di ammissibilità al gratuito patrocinio a vantaggio di tutte le persone offese dai reati elencati dalla norma in esame, senza che possa residuare alcun margine di apprezzamento e discrezionalità valutativa a riguardo.

Alla luce di quanto premesso, il Gip sospettava che la norma censurata fosse lesiva del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché dell'art. 24 comma 3 Cost. e decideva, dunque, di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda l'art. 3 Cost., dall'ordinanza di remissione del giudice *a quo* si evince come, a parere di quest'ultimo, la normativa finisse per estendere il medesimo diritto a due situazioni sostanzialmente eterogenee, le quali verrebbero parificate dall'esistenza di un automatismo legislativo che garantirebbe una presunzione assoluta di ammissibilità a vantaggio di soggetti che non soddisfano i requisiti di reddito richiesti dall'art. 24 comma 3.

Tale circostanza si porrebbe in contrasto, non solo con il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art 3 Cost., ma anche con quanto previsto dall'art. 24 comma 3 Cost, il quale, secondo il Gip,

---

<sup>1</sup> V. Cass. Pen. Sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497; Cass. Pen. Sez IV, 10 ottobre 2018, n. 52822.

dovrebbe intendersi come strumento idoneo a riconoscere l'esistenza di un diritto verso i non abbienti, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che conseguono da tale beneficio non siano aggravati da *«improprie e ingiustificate estensioni ... a soggetti non ragionevolmente definibili “non abbienti” e pertanto non bisognosi del sostegno economico della collettività’*.<sup>2</sup>».

Nello specifico, il rimettente, dunque, censurava la legittimità dell'automatismo legislativo rinvenibile dall'interpretazione dell'articolo art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 fornita dalla Cassazione e, a questo proposito, ricordava come l'intervento della Corte costituzionale sia sempre possibile allorquando il giudice remittente abbia l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata<sup>3</sup>.

Così deciso, il Gip sospendeva la procedura in corso e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

## **2. La pronuncia della Corte.**

Dopo aver ricostruito la portata delle censure mosse dal Gip di Tivoli, la Corte si apprestava ad analizzare le obiezioni avanzate dall'Avvocatura generale dello Stato.

In primo luogo, in punto di ammissibilità della questione, l'Avvocatura generale lamentava il mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme da parte del Gip di Tivoli.

Secondo l'Avvocatura generale, il Gip avrebbe, infatti, omesso di valutare se la tipologia dei reati e delle persone istanti alle quali è accordato il beneficio giustificassero un trattamento differenziato.

A questo proposito, il Giudice delle Leggi, tuttavia, evidenziava come la magistratura giudicante si fosse trovata dinnanzi ad un *impasse* non altrimenti superabile, dal momento che la presenza di un consolidato orientamento interpretativo contrario a quello che il Gip riteneva essere costituzionalmente conforme costituisce motivo di per sé sufficiente a sollevare questione di costituzionalità, così come affermato nella pronuncia n. 240/2016 della Corte costituzionale, opportunamente citata dalla magistratura remittente.

In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile in quanto finalizzata a sindacare l'opportunità di scelte riservate al potere discrezionale del legislatore, il quale deve essere libero - nei limiti di ragionevolezza ex art. 3 Cost.- di *«tutelare valori costituzionali, quali la libertà personale, la salute e l'obbligatorietà dell'azione penale, attraverso norme incentivanti, idonee a far emergere episodi di criminalità odiosi in danno di vittime fisiologicamente vulnerabili o divenute tali in conseguenza del crimine*.<sup>4</sup>».

E proprio tale ragionamento sembra porsi alla base della decisione di infondatezza della Consulta.

Respinte le eccezioni di inammissibilità della questione, la Suprema Corte apre la ricostruzione del merito premettendo che il patrocinio a spese dello Stato deve essere ricondotto nell'alveo della disciplina

---

<sup>2</sup> Ordinanza n. 48 del 13 dicembre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Tivoli.

<sup>3</sup> Cfr. Corte costituzionale, Sent. n. 240/2016.

<sup>4</sup> V. Corte costituzionale, Sent. n.1/2021.

processuale, con conseguente possibilità di essere censurato ogniqualvolta non corrispondente ai canoni di ragionevolezza imposti dall'articolo 3 Cost.

Ciò non ostante, nel caso di specie, una tale circostanza deve essere esclusa.

Secondo la giurisprudenza costituzionale è, infatti, pacifico che la legittimità di una presunzione assoluta - quale indubbiamente è quella individuata dall'interpretazione della Corte di Cassazione - può essere sindacata solo qualora non corrispondente al c.d. *id quod plerumque accidit*, ossia alla comune esperienza. Dal preambolo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009, si evince, tuttavia, chiaramente che la *ratio* della norma in esame è « *introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale...* ».

Tale scelta rappresenta, dunque, una precisa mossa di indirizzo politico-criminale « *che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.* <sup>5</sup> ».

Di conseguenza, qualsiasi carattere di arbitrarietà o irragionevolezza può essere escluso nella decisione operata dal legislatore, il quale, non solo nel caso di specie, ma anche in altri <sup>6</sup>, ha previsto la possibilità di accedere all'istituto del gratuito patrocinio in assenza dei requisiti di reddito richiesti dall'art. 24 comma 3 Cost.

Tale articolo, conclude la Corte, « *non può, dunque, essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame.* <sup>7</sup> ».

### **3. Considerazioni conclusive.**

Nel caso di specie, la *ratio* dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 individuata dalla Consulta trova, dunque, diretto fondamento nella necessità di contrastare la difficoltà della donna che subisce violenza di genere di rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale deve essere affrontata anche attraverso l'adozione di politiche criminali rivolte a rimuovere ogni ostacolo a riguardo. La disposizione sembra, dunque, porsi in perfetta congruenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della nostra Carta costituzionale, il quale, come è noto, impone alla Repubblica il compito di perseguire l'uguaglianza sostanziale dei consociati, anche attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico che di fatto limitano il pieno sviluppo dell'essere umano.

---

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> Ad esempio, si v. art. 76, comma 4-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

<sup>7</sup> V. Corte costituzionale, Sent. n.1/2021.

L'esigenza di fornire una più attenta protezione alle vittime dei reati di violenza di genere è, per altro, ribadita dalla direttiva 2012/29UE, la quale prevede l'istituzione di servizi di assistenza tra i quali sono esplicitamente nominati sia la consulenza che il patrocinio legale, le cui condizioni e procedure di ammissibilità vengono riservate alla competenza del legislatore nazionale<sup>8</sup>.

Appare, dunque, evidente che in tale ambito il legislatore goda del più ampio margine di discrezionalità possibile, residuando al giudice delle leggi il potere di sindacarne l'operato solo qualora questi abbia ecceduto i limiti di ragionevolezza imposti dall'art. 3 della Carta costituzionale.

Nel caso di specie, una tale circostanza è stata esclusa dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che la presunzione assoluta individuata dall'interpretazione dell'art. 76, comma 4-ter del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 fornita per parte della Suprema Corte di cassazione fosse corrispondente al c.d. *id quod plerumque accidit* e, conseguentemente, ai limiti posti dalla Carta costituzionale italiana.

---

<sup>8</sup> Si v. art. 13 direttiva 2012/29UE; art. 57 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.